

Codice Deontologico Forense

Consiglio Nazionale Forense, parere 13 febbraio 2019, n. 18

Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell'Albo un sacerdote del culto cattolico, con cura d'anime.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'art. 17 della legge n. 247/12 non ha riprodotto il divieto già recato dall'art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/33, a mente del quale la professione di avvocato era incompatibile "con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime". La mancata riproduzione di tale disposizione deve indurre alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata per nuova disciplina della materia: d'altro canto, l'art. 65, comma 1, della legge n. 247/12 aveva previsto l'ultrattività delle previgenti disposizioni unicamente con riguardo al periodo transitorio fino all'entrata in vigore dei regolamenti. Pertanto, non sussiste ad oggi l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d'anime, salva restando l'osservanza dei doveri deontologici di cui all'art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18